



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENE0

REGOLAMENTO SUL PROCESSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (UniSR - Quality Assurance)

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7561 DEL 4/4/2022

INDICE

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
2	SCOPO E OBIETTIVI	3
3	ABBREVIAZIONI ACRONIMI DEFINIZIONI	4
4	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	5
4.1	DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART.1	<i>Fonti del Regolamento di Assicurazione della Qualità</i>	5
4.2	GLI ATTORI DELL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ	5
ART.2	<i>Elenco degli attori dell'AQ</i>	5
ART.3	<i>Consiglio di Amministrazione, Rettore e Senato Accademico</i>	6
ART.4	<i>Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV)</i>	6
ART.5	<i>Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)</i>	7
ART.6	<i>Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)</i>	8
ART.7	<i>Consiglio di Facoltà e Consiglio di Corso di Studio</i>	9
ART.8	<i>Responsabile AQ della Facoltà</i>	11
ART.9	<i>Gruppo di Riesame – Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale</i>	11
ART.10	<i>Gruppo di Riesame per la Ricerca e la Terza Missione</i>	12
ART.11	<i>Portatori di interesse o parti interessate (stakeholder)</i>	13
ART.12	<i>Consulta delle parti interessate</i>	13
ART.13	<i>Tutor</i>	13
4.3	I PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ	14
ART.14	<i>Elenco dei Processi di AQ</i>	14
ART.15	<i>Processo di Consultazione delle Parti Interessate</i>	15
ART.16	<i>Processo di Redazione Scheda Unica Annuale CdS</i>	15
ART.17	<i>Processo di Riesame del Corso di Studi</i>	15
ART.18	<i>Processo di Valutazione Annuale CPDS</i>	16
ART.19	<i>Processo di Monitoraggio della Ricerca e Terza Missione</i>	17
ART.20	<i>Processo di Monitoraggio delle attività di Public Engagement</i>	18
ART.21	<i>Processo di Monitoraggio dell'Assicurazione della Qualità del PQA</i>	18
ART.22	<i>Processo di Valutazione del NdV</i>	18
ART.23	<i>Processo di Riesame interno degli Organi di Governo</i>	18
5	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	19

1 Oggetto e Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le responsabilità degli organi dell'Università Vita-Salute San Raffaele nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità (o "Sistema di Quality Assurance"), inteso come l'insieme dei processi volti a:

- indirizzare le attività per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo definiti dai vertici di Ateneo;
- monitorare - continuamente - le attività di cui al comma precedente;
- promuovere il miglioramento continuo dell'Ateneo.

Il presente Regolamento si applica, all'interno dell'Università Vita-Salute San Raffaele (di seguito anche "UniSR"), a tutti i processi di assicurazione della Qualità nell'ambito della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione.

2 Scopo e obiettivi

Il presente Regolamento, intende fornire supporto a UniSR, nell'ambito dell'applicazione di un modello di progettazione, gestione, valutazione e miglioramento, funzionale al raggiungimento del proprio fine istituzionale, attraverso la definizione di un Sistema di Gestione della Qualità.

Il fine istituzionale di UniSR è rispondere alla domanda "QUID EST HOMO?", nella convinzione che l'essere umano sia un *unicum* biologico, intellettuale e spirituale. Tale obiettivo si esplica come indagine sulle strutture biologiche essenziali, come cura delle manifestazioni patologiche, come scoperta delle potenzialità intellettuali.

Nell'ambito del proprio fine istituzionale, UniSR risponde a tre missioni:

- la prima missione è la Didattica, connessa alla formazione, all'istruzione ed all'insegnamento;
- la seconda missione consiste nello sviluppo della Ricerca scientifica;
- la Terza Missione è la propensione dell'Ateneo all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze.

UniSR opera attraverso un approccio integrato in cui le tre missioni sono presidiate nell'ambito di un Sistema di Gestione della Qualità che individua, negli organi istituzionali gli attori che garantiscono la qualità nell'ottica di un'autonomia responsabile ed affidabile, con l'obiettivo di mettere lo studente e le sue esigenze al centro.

Il Sistema di Gestione della Qualità istituisce un processo a ciò dedicato, alla cui gestione sono demandati organi di Ateneo, individuati in conformità alle linee guida ANVUR sull'accREDITAMENTO delle sedi e dei Corsi di Studio Universitari.



Figura 1: Sistema di Quality Assurance in relazione alle missioni istituzionali di Ateneo

3 Abbreviazioni Acronimi Definizioni

Si riporta l'elenco delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nel presente Regolamento:

Sigla e definizione	Descrizione
UniSR / Ateneo	Università Vita-Salute San Raffaele
ANVUR	Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca
AQ	Assicurazione della Qualità – si veda anche “SGQ”
CdS	Corso di Studio
CPDS	Commissioni Paritetiche docenti-studenti
NdV	Nucleo di Valutazione
PQA	Presidio di Qualità
SGQ	Sistema di Gestione della Qualità – si veda anche “AQ”
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale di Corso di Studio
SUA RD-TM	Scheda Unica Annuale Ricerca Dipartimentale e Terza Missione

4 Disposizioni del regolamento

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Fonti del Regolamento di Assicurazione della Qualità

1. Il Regolamento di Assicurazione della Qualità è redatto in conformità alle fonti, esterne ed interne, di seguito elencate:

- Linee Guida ANVUR sull'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- Specifiche disposizioni ministeriali in materia di accreditamento;
- D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012;
- Statuto Università Vita-Salute San Raffaele;
- Regolamento Generale di Ateneo;
- Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Si rimanda alle fonti di cui al comma precedente per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento.

4.2 GLI ATTORI DELL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

ART.2 Elenco degli attori dell'AQ

1. Al fine di realizzare i propri obiettivi, UniSR definisce i ruoli, le responsabilità e i compiti degli Organi di Governo e delle strutture responsabili dell'AQ e predispone una struttura organizzativa che li ponga in condizione di esercitare le proprie funzioni in modo efficace.

2. Gli attori preposti alla verifica interna dell'AQ sono i seguenti:

- a. Consiglio di Amministrazione (art. 3);
- b. Rettore (art. 3);
- c. Senato Accademico (art. 3);
- d. Nucleo di Valutazione di Ateneo (art. 4);
- e. Presidio di Qualità di Ateneo (art. 5);
- f. Commissione Paritetica Docenti-Studenti (art. 6);
- g. Consiglio di Facoltà, Consiglio di corso di Studio (art. 7);
- h. Responsabile AQ della Facoltà (art. 8);
- i. Gruppi di Riesame (art. 9 e art. 10);
- j. Portatori di interesse/parti interessate (art. 11);
- k. Consulta delle parti interessate (art. 12);
- l. Tutor (art. 13).

ART.3 Consiglio di Amministrazione, Rettore e Senato Accademico

1. Il Consiglio di Amministrazione, massimo organo di governo dell'Università, il Rettore e il Senato Accademico esercitano le funzioni previste dallo Statuto dell'Ateneo.

2. Le attività in relazione all'AQ, affidate agli organi di cui al comma precedente, consistono nel:

- definire le linee di indirizzo e gli obiettivi della Politica per la Qualità, contribuendo alla loro formulazione e condivisione, nonché assegnando le responsabilità per il loro conseguimento all'interno dell'Ateneo;
- garantire l'attuazione e l'aggiornamento dei processi per l'Assicurazione Qualità;
- formulare e attuare le strategie dell'Ateneo e la valutazione periodica dei risultati.

3. Al fine di realizzare le attività indicate al comma 2., detti organi si avvalgono del Processo di riesame interno degli Organi di Governo, previsto all'art. 23 del presente Regolamento e dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di AQ.

ART.4 Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV)

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo esercita le funzioni definite dal Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Ministero competente ed emanato con Decreto Rettorale.

2. Le modalità con le quali il Nucleo di Valutazione adempie alle funzioni di cui al comma precedente sono disciplinate nel Regolamento del NdV, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.

3. In conformità con quanto disciplinato al comma 2., il Nucleo di Valutazione:

- valuta, coerentemente con gli orientamenti stabiliti a livello di Ateneo e internazionale, gli indirizzi di legge e i criteri definiti dall'ANVUR, la qualità e l'efficacia dell'offerta Didattica, delle attività di Ricerca e di Terza Missione;
- redige una relazione, a cadenza annuale, contenente i risultati delle proprie attività;
- svolge ogni ulteriore attività prevista dalle disposizioni normative o regolamentari.

4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, il Nucleo di Valutazione si avvale del processo di valutazione previsto all'art. 22 del presente Regolamento e dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

5. La grafica sottostante offre una vista sintetica del ruolo del Nucleo di Valutazione rispetto alle informazioni ricevute e prodotte nei processi di AQ:




Figura 2: ruolo del Nucleo di Valutazione (fonte: elaborazione da linee guida AVA 10.08.2017)

ART.5 Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio di Qualità di Ateneo esercita le funzioni definite dal Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Ministero competente ed emanato con Decreto Rettorale.

2. Le modalità con le quali il Presidio di Qualità di Ateneo adempie alle funzioni di cui al comma precedente sono disciplinate nel Regolamento del PQA, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.

3. In conformità con quanto disciplinato al comma 2., il Presidio di Qualità di Ateneo sovrintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei Corsi di Studio e nelle Facoltà, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, gestendo i necessari flussi informativi interni ed esterni e supportando gli altri attori preposti alla verifica interna dell'AQ, così come individuati dall'art. 2.

In particolare, il PQA:

- svolge una funzione di raccordo con le altre strutture responsabili dell'AQ;
- raccoglie e gestisce le informazioni ad esso pervenute nel processo di AQ e ne assicura la trasmissione agli organi competenti;
- monitora lo stato delle azioni eventualmente deliberate dagli organi competenti in relazione all'assetto di AQ dell'Ateneo;
- svolge ogni ulteriore attività prevista dalle disposizioni normative o regolamentari.

4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, il PQA si avvale del Processo di valutazione previsto all'art. 21 del presente Regolamento e della Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

5. La grafica sottostante offre una vista sintetica del ruolo del Presidio di Qualità di Ateneo rispetto alle informazioni ricevute e prodotte nei processi di AQ:




Figura 3: Ruolo del PQA (fonte: elaborazione da linee guida AVA 10.08.2017)

ART.6 Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)

1. In conformità al Regolamento Generale di Ateneo, all'interno di ciascuna Facoltà viene costituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS).
2. La CPDS viene nominata annualmente con delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Studi. Ove ritenuto opportuno (ad esempio, al fine di garantire la piena rappresentazione di tutti i CdS), la delibera può prevedere la suddivisione della CPDS in sotto-commissioni.
3. La CPDS è composta da almeno 4 membri scelti, con la delibera di cui al comma precedente, in numero uguale tra rappresentanti dei docenti e rappresentanti degli studenti. Nella CPDS è identificato, all'interno della componente docente, un Responsabile.
4. Non è possibile, per un soggetto già componente di un Gruppo di Riesame di cui agli art. 9 e 10 del presente Regolamento, essere contestualmente componente della CPDS o di una sotto-commissione.
5. La CPDS, nell'ambito dell'AQ:

- **monitora gli indicatori ANVUR** che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singoli corsi di studio;
- in relazione agli indicatori ANVUR di cui al punto precedente, individua gli indicatori specifici con l'obiettivo di monitorare la qualità della didattica e dei servizi agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- **monitora la soddisfazione** degli studenti sulla base di questionari o interviste dedicate;

- propone indicatori, modalità di gestione o utilizzo delle informazioni ottenute dagli studenti attraverso le interviste e/o i questionari di cui al comma precedente;
- formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei CdS, in particolare:
 - analizzando e avanzando proposte sull'efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e alle competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate, i crediti formativi a queste assegnati e gli specifici obiettivi formativi programmati);
 - avanzando proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
- formula un parere sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico dei CdS;
- redige una **Relazione annuale** articolata per CdS e la trasmette al NdV, al PQA, ai CdS e al Senato Accademico entro il 31 dicembre (coerentemente con il D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e delle Linee Guida AVA);
- svolge **attività divulgativa** delle politiche di qualità di Ateneo nei confronti degli studenti, in modo da renderli informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'Ateneo (coerentemente con il D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012).

6. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le CPDS si avvalgono del Processo di Valutazione Annuale della CPDS previsto all'art. 18 del presente Regolamento, nonché della Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

7. Le sotto-commissioni di cui al comma 2, laddove nominate, supportano la CPDS nei suoi compiti con riferimento al CdS per il quale sono state nominate. Laddove la Facoltà non abbia previsto la costituzione di sotto-commissioni, la CPDS deve adoperarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei CdS attraverso audizioni o altre forme di attività collettive.

8. Le osservazioni delle CPDS vengono trasmesse direttamente a NdV, al PQA e ai Presidi di Facoltà/Presidenti di Consiglio di Corso di Studi. Tali Organi dovranno, in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca, recepire le suddette osservazioni nell'elaborazione delle conseguenti proposte di miglioramento. Gli aspetti rilevanti dovranno essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei rapporti di Riesame Ciclico.

ART.7 Consiglio di Facoltà e Consiglio di Corso di Studio

1. Le funzioni e le competenze dei Consigli di Facoltà e dei Consigli di Corso di Studio sono definite nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo, nei rispettivi Regolamenti di Facoltà e Regolamenti didattici di Corso di Studio.

2. Per quanto concerne il Processo di AQ la legge n. 240/2010 ha attribuito alle Facoltà la piena responsabilità di assicurazione della qualità, sia delle attività didattiche sia delle attività di ricerca e di terza missione. Per questa ragione l'accreditamento degli Atenei, oltre all'AQ dei CdS (dei quali le facoltà sono i primi responsabili, stilandone e approvandone ordinamenti e regolamenti didattici, nonché proponendone la copertura delle attività formative), prevede anche l'AQ delle attività di ricerca e di terza missione delle Facoltà.

3. In conformità a quanto previsto nel comma 2:

- La Facoltà, nella figura del Consiglio di Facoltà:
 - è responsabile della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico dei corsi di studi. A tal fine, provvede alla nomina dei Gruppi di Riesame come meglio precisato all'art. 9 del presente Regolamento;
 - è responsabile della redazione della Scheda Unica Annuale RD e Terza Missione e del Rapporto di Riesame annuale della Ricerca e Terza Missione, nelle modalità disciplinate al successivo comma 4. A tal fine, provvede alla nomina dei Gruppi di Riesame come meglio precisato all'art. 10 del presente Regolamento;
 - laddove non sia stato istituito il Consiglio di Corso di Studi, è responsabile dell'attività di consultazione con le Parti interessate.
- Il Corso di Studi, nella figura del Consiglio di Corso di Studi (laddove questi sia nominato):
 - assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del CdS di competenza, nel rispetto delle attribuzioni e delle indicazioni della Facoltà;
 - è responsabile, unitamente alla Facoltà, della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico dei corsi di studi;
 - gestisce l'attività di consultazione con le Parti interessate.

4. Al fine di realizzare le attività indicate ai commi precedenti, i Consigli di Facoltà, i Consigli di Corso di Studio ed i Responsabili AQ, laddove indicati come previsto all'art. 8 del presente Regolamento, si avvalgono dei processi di Assicurazione della qualità previsti dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità e dal presente Regolamento nei sotto elencati articoli:

- Art. 16 - Processo di Redazione SUA CdS;
- Art. 17 - Processo di Riesame del Corso di Studi;
- Art. 18 - Processo di Valutazione Annuale CPDS;
- Art. 19 - Processo di Monitoraggio della Ricerca e Terza Missione;
- Art. 20 - Processo di Monitoraggio delle attività di Public Engagement;
- Art. 23 - Processo di Riesame interno degli Organi di Governo limitatamente al Riesame Accademico.

ART.8 Responsabile AQ della Facoltà

1. All'interno delle Facoltà è individuato un Responsabile AQ, che svolge funzioni di interfaccia tra il PQA e la Facoltà al fine di assicurare il migliore svolgimento del processo di AQ e dei connessi flussi informativi tra tali organi.
2. Il Responsabile AQ coincide con il Preside della Facoltà o, alternativamente, con il soggetto da questi espressamente delegato.
3. Si rimanda al comma 4 dell'art.7 per l'individuazione delle procedure operative e degli articoli del presente Regolamento che descrivono i processi di AQ che coinvolgono il Responsabile AQ.

ART.9 Gruppo di Riesame – Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale

1. Il Gruppo di Riesame per ciascun CdS è nominato con delibera del Consiglio di Corso di Studio e del Consiglio di Facoltà, in numero non inferiore a 3 componenti.
2. I componenti del Gruppo di Riesame di cui al comma precedente sono così individuati:
 - Il Responsabile del Corso di Studi, che riveste il ruolo di responsabile del Monitoraggio Annuale e del Riesame Ciclico, e un rappresentante degli studenti dagli stessi designato secondo le modalità previste dai Regolamenti e dalle Procedure Operative in materia;
 - Gli altri componenti sono scelti tra i docenti del Corso di Studi, il personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni di segreteria per il Corso di Studi e i rappresentanti del mondo del lavoro.
3. Non può essere nominato membro del Gruppo di Riesame un soggetto che sia già componente della CPDS o di una sua sotto-commissione del relativo Corso di Studi.
4. Le competenze del Gruppo di Riesame per ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale sono definite nella Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità e riguardano, in sintesi, i seguenti aspetti:
 - **Compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale;**
 - **Redazione del Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio.**
5. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, i Gruppi di Riesame si avvalgono del Processo di Riesame del Corso di Studi, previsto all'art. 17 di questo Regolamento e dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.




Figura 4: Ciclo di AQ del CdS (fonte: elaborazione da linee guida AVA 10.08.2017)

ART.10 Gruppo di Riesame per la Ricerca e la Terza Missione

1. Il Gruppo di Riesame per la valutazione della Ricerca e della Terza Missione è nominato con delibera del Consiglio di Facoltà, ed è formato da almeno 5 componenti.

2. I componenti del Gruppo di Riesame di cui al comma precedente sono così individuati:

- Il Preside di Facoltà, anche Responsabile del Riesame;
- Un componente scelto tra i Professori di I fascia della Facoltà;
- Un componente scelto tra i Professori di II fascia della Facoltà;
- Un componente scelto tra i Ricercatori dell'Università;
- Un componente scelto tra il personale tecnico amministrativo, che ricopre un ruolo di segreteria del Gruppo di Riesame.

3. Le competenze del Gruppo di Riesame per la valutazione della Ricerca e della Terza Missione sono definite nella Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità e riguardano, in sintesi, i seguenti aspetti:

- **Redazione di un documento di analisi critica sulle attività di Ricerca e Terza Missione delle Facoltà**, redatto in conformità alle disposizioni dell'ANVUR recepite nella Procedura Operativa riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.
- **Redazione del Rapporto di Riesame annuale della Ricerca e Terza Missione.**

4. Al fine di realizzare le attività di cui ai commi precedenti, i Gruppi di Riesame si avvalgono dei Processi di Redazione Scheda Unica Annuale Ricerca e Terza Missione, di Riesame della Ricerca e della Terza Missione e di Monitoraggio delle attività di Public Engagement previsti agli art. 19 e 20 di questo Regolamento e dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

ART.11 Portatori di interesse o parti interessate (stakeholder)

1. I Portatori di interesse, anche definiti parti interessate o stakeholder, sono costituiti da tutte le tipologie di interlocutori, interni ed esterni, interessati ai servizi e alle attività dell'Ateneo o che interagiscono a vario titolo con esso.
2. La categoria di cui al comma precedente include studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, famiglie, scuole, collettività, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, istituzioni locali, nazionali e internazionali, imprese e ogni ulteriore organizzazione rappresentativa del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
3. L'Ateneo favorisce il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nei processi di Assicurazione della Qualità, in conformità al proprio Statuto e nelle modalità declinate dalle procedure operative di Ateneo.
4. L'Ateneo riconosce la centralità dello studente nel raggiungimento dei propri obiettivi e, in conformità al proprio Statuto, impronta i Processi di AQ al fine di favorirne il maggior coinvolgimento possibile, nonché un ruolo attivo e partecipativo nella raccolta e gestione delle informazioni funzionali all'alimentazione dei Processi di AQ.
5. Al fine di mantenere i Corsi di Studio costantemente aggiornati, è prevista una periodica e costante consultazione di soggetti esterni all'Ateneo, denominata consulta delle parti interessate e disciplinata al successivo art. 12.

ART.12 Consulta delle parti interessate

1. La Consulta delle parti interessate è l'organismo composto da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (per esempio rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, soggetti iscritti agli albi professionali, imprese di settori affini a quello del CdS, imprese del terzo settore e mondo degli ex-studenti di UniSR), che può essere costituito in rappresentanza stabile di uno o più CdS (in tal ultimo caso denominato Comitato d'Indirizzo).
2. Al fine di assicurarne la consultazione, l'Ateneo si avvale del Processo di Consultazione delle Parti Interessate, previsto all'art. 15 del presente Regolamento e dalla relativa Procedura Operativa di Ateneo.

ART.13 Tutor

1. Il Tutor è la figura che viene impiegata per attività di sostegno in un programma formativo in presenza o di orientamento per i singoli Corsi di Studi ("Tutorato").
2. Il Tutorato di cui al comma precedente è disciplinato in Ateneo mediante apposito Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, e da relative procedure operative ad esso conformi.

4.3 I PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

ART.14 Elenco dei Processi di AQ

1. Nella sua piena autonomia, in coerenza con le proprie finalità statutarie, l'Ateneo, con l'organizzazione definita ai Capi I e II del presente Regolamento, realizza la propria visione della qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, in coerenza con le Linee Guida ANVUR, facendo sì che nelle Facoltà e nei CdS siano attivati processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione. L'Ateneo assicura che tali processi siano strutturati in modo da consentire la pronta rilevazione di problemi, il loro adeguato approfondimento e l'impostazione di possibili soluzioni.

2. I processi di cui al comma precedente, anche definiti Processi di AQ, sono elencati a seguire:

- a. Processo di Consultazione delle Parti Interessate (art. 15);
- b. Processo di Redazione SUA CdS (art. 16);
- c. Processo di Riesame del Corso di Studi (art. 17);
- d. Processo di Valutazione Annuale CPDS (art. 18);
- e. Processo di Monitoraggio della Ricerca e della Terza Missione (art. 19);
- f. Processo di Monitoraggio delle attività di Public Engagement (art. 20);
- g. Processo di Monitoraggio dell'Assicurazione della Qualità del PQA (art. 21);
- h. Processo di Valutazione del NdV (art. 22);
- i. Processo di Riesame interno degli Organi di Governo (art. 23).

3. I dettagli dei Processi di AQ sono contenuti in specifiche procedure operative, che costituiscono parte integrante della documentazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.




Figura 5: Processo Qualità – Didattica, Ricerca e Terza Missione (fonte: elaborazione interna)

ART.15 Processo di Consultazione delle Parti Interessate

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 le parti interessate, sia interne che esterne all'Ateneo, vengono coinvolte a tutti i livelli, nella fase della progettazione del CdS e nel continuo, attraverso un'analisi di contesto (es. indagini di mercato, somministrazione di questionari).
2. In conformità a quanto previsto all'articolo 12, la Consulta delle Parti Interessate deve esprimere un parere formale in fase istitutiva del CdS e, in ogni caso, essere intervistata periodicamente al fine di:
 - consentire al mondo universitario di sviluppare competenze tali da rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, attraverso la promozione di modelli didattici di qualità, in linea con l'offerta formativa;
 - verificare la validità del profilo professionale individuato dal modello didattico e dei relativi sbocchi occupazionali attraverso la valutazione delle proposte di modifica degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, l'analisi delle attività didattiche proposte, l'individuazione di nuove frontiere per i laureati e/o di nuove proposte di attivazione di forme di collaborazione (es. tirocini e stage).
4. Il processo di cui ai commi precedenti è disciplinato dall'Ateneo attraverso apposita Procedura Operativa.

ART.16 Processo di Redazione Scheda Unica Annuale CdS

1. Il processo di redazione della Scheda Unica Annuale per i CdS (SUA CdS) è finalizzato alla:
 - progettazione, realizzazione, autovalutazione e riprogettazione del CdS;
 - raccolta delle informazioni utili a rendere noti:
 - i profili professionali;
 - gli obiettivi della formazione;
 - il percorso formativo;
 - i risultati di apprendimento;
 - i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS (presupposti per il riesame periodico del suo impianto);
 - le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti.
2. Il processo di cui al comma 1 è disciplinato dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

ART.17 Processo di Riesame del Corso di Studi

1. Il processo di Riesame del Corso di Studi è articolato in:

- **Monitoraggio annuale:** commento critico sintetico agli indicatori quantitativi messi a disposizione dall'ANVUR con cadenza trimestrale, con particolare riferimento alle verifiche di scostamento rispetto agli obiettivi posti e al benchmark, nonché nella proposta di correttivi (ove possibile, immediati). L'attività si sostanzia nella **compilazione di una scheda predefinita online (Scheda di Monitoraggio Annuale)**.
- **Riesame ciclico del Corso di Studio:** documento che contiene una autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del CdS, nella quale vengono analizzati e identificati i problemi e le sfide più rilevanti, monitorati attraverso tutti gli strumenti della qualità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: questionari, rapporti, segnalazioni), e dalla quale possono discendere azioni di miglioramento. L'attività si riferisce a un determinato ciclo temporale, mai superiore a 5 anni; viene in ogni caso svolta ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero laddove espressamente indicato dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

L'attività di riesame si sostanzia nella **redazione di un rapporto di Riesame ciclico del CdS**. Il documento è articolato come autovalutazione sullo stato dei Requisiti di qualità AVA pertinenti, che servono a verificare quanto segue:

- la coerenza tra gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS e le esigenze culturali, scientifiche e sociali del contesto di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale;
- la garanzia, per ciascun CdS della disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi;
- l'assicurazione del monitoraggio dei risultati e delle strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento;
- la garanzia che la didattica sia incentrata sullo studente;
- con riguardo ai corsi internazionali, la realizzazione effettiva della dimensione internazionale della didattica, garantendo una quota soddisfacente di ore di docenza erogata da esperti stranieri e la presenza di un numero congruo di studenti provenienti dall'estero.

2. Il processo di cui al comma 1 è disciplinato dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

ART.18 Processo di Valutazione Annuale CPDS

1. In conformità all'art. 6 del presente Regolamento, il Processo di valutazione Annuale della CPDS ha l'obiettivo di prendere in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS, anche sulla base della documentazione (es. questionari di valutazione della didattica, relazione NdV, riesame ciclico, monitoraggio annuale, SUA, ...) prodotta nell'anno dai vari *attori della qualità*.

2. L'attività di cui al comma precedente si sostanzia nella **redazione di una relazione**, nella quale sono altresì incluse proposte di miglioramento da parte della CPDS, con riferimento ai singoli CdS. In conformità all'art. 6 comma 5, la relazione viene trasmessa al Senato Accademico, al NdV, ai CdS e al PQA, entro il 31 dicembre di ogni anno (coerentemente con il D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e delle Linee Guida AVA).
3. Il processo di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

ART.19 Processo di Monitoraggio della Ricerca e Terza Missione

Il processo di monitoraggio della Ricerca e Terza Missione si articola in due processi distinti:

- a. Processo di redazione della Scheda SUA Ricerca e Terza Missione;
- b. Processo di Riesame della Ricerca e della Terza Missione.

a. Processo di redazione della Scheda SUA Ricerca e Terza Missione

1. In conformità al comma 4 dell'art. 10 del presente Regolamento, Il processo di Redazione della SUA RD-TM è finalizzato alla raccolta, a livello di Facoltà e di Ateneo, delle informazioni e dei dati sugli obiettivi scientifici, l'organizzazione delle attività di ricerca e i relativi risultati, le politiche di qualità perseguite in relazione alla Ricerca e Terza Missione e alla loro promozione. L'attività si sostanzia nella redazione, in conformità alla struttura disciplinata dall'ANVUR, del **documento di analisi critica sulle attività di Ricerca e Terza Missione**.
2. Il processo di cui al comma 1 è disciplinato dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

b. Processo di Riesame della Ricerca e della Terza Missione

3. In conformità al comma 4 dell'art. 10 del presente Regolamento, il Processo del Riesame della Ricerca e della Terza Missione consente a Facoltà e Ateneo di riflettere criticamente sulle proprie attività di programmazione e sui risultati in materia di Ricerca e Terza Missione, attraverso la verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività di Ricerca e di Terza Missione, ivi inclusa l'analisi degli eventuali risultati insoddisfacenti e la formulazione di interventi correttivi e di miglioramento.
4. L'attività di cui al comma precedente si sostanzia nella **redazione, con cadenza annuale, di un rapporto di Riesame della Ricerca e Terza Missione**.
5. Il processo di cui ai commi 3 e 4 è disciplinato dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità.

ART.20 Processo di Monitoraggio delle attività di Public Engagement

1. In conformità al comma 4 dell'art. 10 del presente Regolamento, il Processo di monitoraggio delle attività di Public Engagement consente a Facoltà e Ateneo di riflettere criticamente sull'impatto sociale delle proprie attività educative, culturali e di sviluppo.
2. L'attività di cui al comma precedente si sostanzia nella redazione della **relazione del Public Engagement**, da parte degli Uffici competenti e nella relativa condivisione con la Facoltà nei modi e tempi disciplinati dalla Procedura Operativa di Ateneo sul Public Engagement.
3. Il processo di cui al comma 1 è disciplinato dalla Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione dei processi di assicurazione della qualità e dalla Procedura Operativa di Ateneo sul Public Engagement.

ART.21 Processo di Monitoraggio dell'Assicurazione della Qualità del PQA

1. In conformità all'art. 5 del presente Regolamento, il Processo di Monitoraggio del PQA consiste nel sovrintendere allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) a livello di Ateneo, nei Corsi di Studio e nelle Facoltà, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, assicurando la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l'azione delle strutture. Il PQA attua le azioni di controllo (monitoraggio) dell'AQ e svolge una funzione di raccordo con le strutture responsabili di AQ.

ART.22 Processo di Valutazione del NdV

1. In conformità all'art. 4 del presente Regolamento, il Processo di Valutazione da parte del NdV considera i risultati dei vari riesami, questionari e relazioni rispetto alla qualità dell'offerta formativa dal punto di vista contenutistico e qualitativo. Il NdV valuta la produzione di documenti programmatici di riferimento per quanto riguarda gli obiettivi, le risorse e la gestione delle Facoltà in merito all'attività di Ricerca in senso stretto e alle iniziative di Terza Missione.

ART.23 Processo di Riesame interno degli Organi di Governo

1. Per la diffusione e la condivisione degli esiti AQ, l'Ateneo procede annualmente a riesami interni che coinvolgono gli studenti, secondo le modalità previste nei processi sopra descritti, nonché i docenti e il personale amministrativo rispettivamente nel Riesame Accademico e Amministrativo di seguito definiti.
2. **Il Riesame amministrativo** viene eseguito mediante un incontro cui partecipano i responsabili dei Servizi e delle Direzioni della struttura Amministrativa o loro delegati e i componenti amministrativi del PQA, con l'obiettivo di prendere in analisi gli aspetti, le informazioni e le opportunità di miglioramento di carattere amministrativo rilevanti per il sistema di assicurazione della qualità, organizzato secondo

quanto definito nella Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione operativa dei processi di assicurazione della qualità.

3. **Il Riesame accademico** viene eseguito mediante un incontro cui partecipano il Presidente del PQA, i Presidi delle Facoltà e il referente amministrativo del PQA. In tale incontro vengono trattati gli elementi più rilevanti emersi dall'analisi dei Riesami dei CdS (relativi a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master e Corsi Post Graduate) e dei Riesami della Ricerca e della Terza Missione, organizzato secondo quanto definito nella Procedura Operativa di Ateneo riguardante l'esecuzione operativa dei processi di assicurazione della qualità.

4. Gli esiti dei Riesami di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasmessi al Rettore e al Consigliere Delegato per il riesame interno da parte degli Organi di Governo di Ateneo, denominato **Riesame di Direzione** che viene eseguito mediante un incontro cui partecipano il Rettore, il Consigliere Delegato, il Presidente del PQA e il referente amministrativo del PQA.

Tale processo consiste in una analisi critica degli esiti di AQ al fine di definire eventuali azioni di miglioramento coerenti con i requisiti di qualità e precisamente:

- Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca;
- Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ;
- Qualità dei Corsi di Studio;
- Qualità della ricerca e della terza missione.

5. Nell'ambito del Riesame interno degli Organi di Governo di cui al comma precedente, viene valutato il sistema Qualità di Ateneo al fine di garantire che gli attori, i processi e gli strumenti siano sempre adeguati rispetto ai cambiamenti dei fattori esterni ed interni.

6. Sarà cura del Rettore riportare in sede di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione gli esiti del Riesame interno degli Organi di Governo, per le eventuali deliberazioni di competenza e per la condivisione e diffusione delle linee di programmazione di Ateneo.

5 Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il Regolamento sul Processo di Assicurazione della Qualità entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet di Ateneo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

DECRETO RETTORALE N. 7561

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele emanato con D.R. n. 2418 del 9 marzo 2009 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012;

Preso atto delle linee guida dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

Visto il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele emanato con D.R. n. 7201 del 08/10/2021;

Visto il Decreto Rettoriale n. 6079 del 18/06/2019 con il quale è stato emanato il "Regolamento sul Processo di Assicurazione della Qualità dell'Università Vita-Salute S. Raffaele";

Visto il Decreto Rettoriale n. 6081 del 18/06/2019 con il quale è stato emanato il "Regolamento sull'Esecuzione dei Processi di Assicurazione della Qualità dell'Università Vita-Salute S. Raffaele";

Vista la delibera del Senato Accademico del 25/03/2022;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 30/03/2022.

DECRETA

ART. 1

L'emanazione del nuovo Regolamento sul Processo di Assicurazione della Qualità (UniSR - Quality Assurance) dell'Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Il sopracitato regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del presente Decreto rettorale.

ART. 3

Alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'art. 1 del presente Decreto Rettoriale vengono abrogati i sotto indicati regolamenti:

- Regolamento sul Processo di Assicurazione della Qualità dell'Università Vita-Salute S. Raffaele, emanato con Decreto Rettoriale n. 6079 del 18 giugno 2019;
- Regolamento sull'Esecuzione dei Processi di Assicurazione della Qualità dell'Università Vita-Salute S. Raffaele, emanato con Decreto Rettoriale n. 6081 del 18 giugno 2019.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Per tutto quanto non previsto dal nuovo regolamento di cui all'art. 1, si farà riferimento alla normativa vigente, alle linee guida dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), allo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nonché ai Regolamenti dell'Ateneo applicabili.

Milano, 4 aprile 2022

IL RETTORE
(Prof. Enrico Gherlone)

